

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

67° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 30 NOVEMBRE 1996

—————

INDICE

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) *Pag.* 3

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

SABATO 30 NOVEMBRE 1996

17ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani, per il tesoro Cavazzuti e Giarda e per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con la votazione degli emendamenti all'articolo 3, pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa.

Il Presidente COVIELLO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili – sulla base dei criteri definiti nella seduta del 22 novembre – i seguenti emendamenti relativi all'articolo 3: 3.121, 3.13, 3.46, 3.91, 3.45, 3.90, 3.44, 3.89, 3.43, 3.88, 3.42, 3.87, 3.41, 3.86, 3.40, 3.85, 3.39, 3.84, 3.38, 3.83, 3.119, 3.14, 3.117, 3.123, 3.9, 3.127, 3.3, 3.120, 3.25, 3.128, 3.10, 3.17, 3.11. Sempre con riferimento all'articolo 3, dichiara altresì inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo del disegno di legge in titolo, gli emendamenti 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.51, 3.50, 3.49, 3.48, 3.47, 3.97, 3.98, 3.59, 3.60, 3.108, 3.63, 3.62, 3.61, 3.107, 3.109, 3.64, 3.110, 3.65, 3.311. Avverte infine che sono stati ritirati gli emendamenti: 3.77, 3.76, 3.75, 3.74, 3.73, 3.72, 3.71, 3.70, 3.69, 3.68, 3.81, 3.82, 3.99, 3.2, 3.100, 3.105, 3.101, 3.102, 3.106, 3.103, 3.57, 3.56, 3.55, 3.52, 3.130, 3.53.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posti separatamente ai voti vengono respinti gli

emendamenti 3.66, 3.67 (sul quale dichiara il proprio voto favorevole il senatore GUBERT) - di identico contenuto, quest'ultimo, all'emendamento 3.116 -, 3.79, 3.37, 3.36, 3.78, 3.35, 3.34, 3.33, 3.32, 3.31, 3.30, 3.29, 3.28, 3.27, 3.26, 3.5 e, 3.80.

Sull'emendamento 3.6 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si dichiara contraria in quanto le competenze della Commissione unica sul farmaco sono limitate esclusivamente alla spesa farmaceutica. In risposta ad un intervento della senatrice CASTELLANI, ribadisce il parere contrario in quanto le competenze previste nell'emendamento dovrebbero essere svolte a livello regionale.

La senatrice CASTELLANI ritira quindi l'emendamento 3.6.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, il senatore DE ANNA, aggiunge la firma e ritira l'emendamento 3.19.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT viene respinto l'emendamento 3.126.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 3.96.

Sull'emendamento 3.18 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo, mentre invece il sottosegretario BETTONI BRANDANI si dichiara sostanzialmente favorevole.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 3.18 - di identico contenuto dell'emendamento 3.1 - al quale aggiunge la propria firma il senatore MONTELEONE.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.104.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.15, sul quale si era dichiarato a favore il senatore DE ANNA.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.124 sul quale si dichiara a favore il senatore GUBERT.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.115, 3.58, 3.54, 3.131, 3.125 e 3.129.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, il senatore DE ANNA aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 3.20.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posto ai voti dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore DE ANNA viene respinto l'emendamento 3.21.

Sull'emendamento 3.12 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI giudica pleonastica la disposizione in esame, ma si rimette al parere della Commissione.

Intervengono su tale emendamento il senatore LAVAGNINI, con dichiarazione di voto contrario, e il senatore TAROLLI, il quale fa presente che i compiti informativi possono essere svolti senza istituire nuovi organismi, con conseguenti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Posti ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti 3.12 e 3.150 di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 3.23 e 3.22, mentre viene ritirato l'emendamento 3.114.

Sull'emendamento 3.133 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTELEONE, posti ai voti, vengono quindi accolti gli emendamenti 3.133 e 3.7, di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.24.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTELEONE, viene respinto l'emendamento 3.4.

Sull'emendamento 3.122 il relatore MORANDO, pur giudicandone condivisibili le finalità, sottolinea che le disposizioni appaiono eccessivamente penalizzanti per le industrie farmaceutiche, che sarebbero costrette, in poco tempo, a modificare tutte le confezioni dei farmaci,

consentendone la lettura per i non vedenti. Ritiene pertanto che l'emendamento dovrebbe, perlomeno, prevedere termini più lunghi.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con le dichiarazioni del relatore.

Interviene il senatore MANARA a giudizio del quale i tempi previsti sono sufficienti per consentire all'industrie farmaceutiche di adeguarsi alle disposizioni in esame. Si dichiara a favore dell'emendamento anche il senatore GUBERT.

Dopo che hanno aggiunto la firma a tale emendamento i senatori TONIOLLI e MORO, interviene il sottosegretario GIARDA a giudizio del quale l'emendamento andrebbe modificato espungendone i commi 5 e 6.

Su proposta del PRESIDENTE, l'esame dell'emendamento viene accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 4.7.

La senatrice CASTELLANI illustra l'emendamento 4.250.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati dichiarati inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 22 novembre, i seguenti emendamenti relativi all'articolo 4: 4.102, 4.95, 4.47, 4.14, 4.97, 4.116, 4.9, 4.67, 4.66, 4.65, 4.122, 4.123, 4.103, 4.100, 4.119, 4.83, 4.98. Sempre con riferimento all'articolo 4, dichiara altresì inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo, gli emendamenti 4.120, 4.70, 4.121, 4.71, 4.72, 4.34, 4.35, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.36, 4.37, 4.38, 4.40, 4.41, 4.42.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare il 4.39.

Il senatore DE ANNA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.24 e 4.25.

L'emendamento 4.5 è ritirato.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento 4.111, che si intende illustrato.

Il senatore DE ANNA illustra l'emendamento 4.26.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.16.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli emendamenti 4.31, 4.99 e 4.114, che si intendono illustrati.

La senatrice CASTELLANI illustra l'emendamento 4.18, indi il senatore TAROLLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.113 e il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.23.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 4.108.

La senatrice CASTELLANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.10.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.96, 4.44, 4.45, 4.46, quindi ritira l'emendamento 4.43, al quale ha aggiunto la propria firma. Successivamente illustra l'emendamento 4.93, sottolineando l'importanza di tener conto anche degli indicatori epidemiologici.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 4.11, volto a tener conto delle reali necessità delle regioni.

Il senatore DE ANNA illustra l'emendamento 4.32, richiamando l'attenzione sull'importanza di tutelare specificamente la salute materno-infantile e degli anziani.

L'emendamento 4.4 è ritirato.

Il senatore DE ANNA illustra l'emendamento 4.27, che dedica specifica attenzione a patologie in aumento.

La senatrice CASTELLANI illustra l'emendamento 4.12, concernente malattie ereditarie di particolare rilievo in alcune regioni.

Il senatore DE ANNA rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.33.

Il senatore LAVAGNINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.104.

La senatrice CASTELLANI, aggiungendovi la propria firma, illustra l'emendamento 4.115, mirante all'obiettivo della deospedalizzazione.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.6 è da ritenersi illustrato.

Il senatore DE ANNA fa proprio l'emendamento 4.30, che rinuncia ad illustrare.

Il senatore MANARA illustra l'identico 4.94, rilevando che gli avanzi di gestione degli anni precedenti potrebbero trovare diversa collocazione, specie in quelle regioni che hanno bene amministrato.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.22, identico ai precedenti.

La senatrice CASTELLANI illustra l'emendamento 4.13, che ha lo scopo di consentire la realizzazione delle strutture ove porre in essere la prevista incompatibilità.

Il senatore GUBERT fa proprio l'emendamento 4.110, volto a incentivare le amministrazioni regionali a produrre avanzi.

Il senatore DE ANNA illustra l'emendamento 4.28, che intende sostenere famiglie in gravi difficoltà.

Il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 4.1, concordato nella Commissione sanità, che interviene nella complessa materia del tetto alla spesa farmaceutica.

Il relatore MORANDO presenta una stesura alternativa, che persegue i medesimi obiettivi in una formulazione più corretta da un punto di vista finanziario: condivide infatti l'esigenza di alzare di 600 miliardi il tetto alla spesa farmaceutica, da tempo sottostimato, provvedendo alla copertura con l'adeguamento dell'IVA sui farmaci della fascia c), comunque dovuto in base alla normativa europea.

Il senatore CADDEO rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.101.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.48.

Il senatore DE ANNA illustra l'emendamento 4.29.

Il senatore MANARA fa propri e ritira gli emendamenti 4.52, 4.51, 4.53, 4.55 e 4.57 rinunciando ad illustrare gli emendamenti 4.50, 4.49, 4.56 e 4.54.

Il senatore TAROLLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.112.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 4.1000.

Il senatore MANARA ritira gli emendamenti 4.58, 4.59, 4.60, 4.62, 4.61, 4.64 e 4.63.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 4.106, prospettando l'opportunità di una assimilazione alle farmacie rurali.

Il senatore GUBERT rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.107 e il senatore TAROLLI rinuncia ad illustrare il 4.117.

Il PRESIDENTE dà atto della presentazione dell'emendamento 4.8.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.17 e il senatore MANARA il 4.87.

Il senatore GUBERT illustra il 4.109, che tiene conto dei nuclei familiari a basso reddito.

Il PRESIDENTE dà atto della presentazione dell'emendamento 4.19.

Il senatore D'ALÌ, nell'illustrare l'emendamento 4.15, che fa proprio apportandogli una rettifica, si riserva comunque di valutare più approfonditamente il testo presentato poco fa dal relatore.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare il 4.68 e il senatore TAROLLI il 4.118.

L'emendamento 4.3 è ritirato.

Il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 4.2, volto a depenalizzare il compimento di irregolarità formali.

Il senatore MANARA illustra brevemente gli emendamenti 4.69, 4.81, 4.82, 4.84, 4.85, 4.88, 4.92 e 4.86, indi ritira gli emendamenti 4.89, 4.90 e 4.91.

Il PRESIDENTE dà atto della presentazione dell'emendamento 4.0.1, recante un articolo aggiuntivo.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, si passa alla votazione.

L'emendamento 4.250, previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, è ritirato dalla senatrice CASTELLANI.

L'emendamento 4.39, sul quale il relatore MORANDO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI si dicono contrari, è posto ai voti, risultando non approvato.

Sull'emendamento 4.24 il relatore MORANDO, tendenzialmente contrario, si rimette al GOVERNO, che esprime parere negativo; la senatrice CASTELLANI non ritira l'emendamento, che, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 4.25, dopo i pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI e dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori DE ANNA e GUBERT, è posto ai voti, risultando non approvato.

Il relatore MORANDO si rimette al sottosegretario BETTONI BRANDANI - che si dice contraria - per l'emendamento 4.111, che il senatore GUBERT fa proprio per ritirarlo.

Il relatore MORANDO si dice poi contrario all'emendamento 4.26, perchè la libera scelta non è in questione; per analoghi motivi è contraria anche il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori DE ANNA e GUBERT (per il quale in talune regioni tale libertà non sussiste) l'emendamento (identico al 4.16) posto ai voti non è approvato.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI, l'emendamento 4.31 è posto ai voti, risultando non approvato; anche l'emendamento 4.99 (identico al 4.114), sul quale il relatore MORANDO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI si sono detti contrari, è posto ai voti, risultando non approvato.

Sull'emendamento 4.18 il relatore MORANDO si rimette al Governo e il sottosegretario BETTONI BRANDANI si dice contraria, poichè occorre avviare rapidamente la nuova disciplina. Al senatore MONTELEONE che prospetta un termine ravvicinato, il Sottosegretario risponde illustrando le ragioni per cui non è possibile superare l'inizio del 1997 e il senatore MONTELEONE ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 4.113 il relatore MORANDO, tendenzialmente favorevole, si rimette al Governo, che esprime perplessità; dopo un breve dibattito il senatore TAROLLI modifica l'emendamento sopprimendo la parola: «le modalità» e l'emendamento, così modificato, è approvato.

Dopo i pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI e una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, il quale ne sottolinea l'ispirazione federalista, indi del senatore GUBERT (contrario) viene posto ai voti l'emendamento 4.23, che non è approvato.

Sull'emendamento 4.108 il relatore MORANDO, concordando sull'esigenza prospettata, dichiara tuttavia preferibile il testo dell'articolo. Si associa il sottosegretario BETTONI BRANDANI. Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori GUBERT e TAROLLI l'emendamento è posto ai voti, risultando non approvato.

Dopo il parere contrario del relatore MORANDO la senatrice CASTELLANI ritira l'emendamento 4.10; successivamente l'emendamento 4.77 (sul quale il relatore MORANDO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI si sono espressi negativamente) è posto ai voti risultando non approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.43 è ritirato.

Sull'emendamento 4.78 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

L'emendamento 4.78 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.79, 4.80, 4.96 e 4.44. Resta pertanto assorbito l'emendamento 4.45.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI viene posto in votazione l'emendamento 4.46, che è respinto.

Sull'emendamento 4.93 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole, a condizione che esso sia trasformato in un emendamento aggiuntivo.

Il senatore MANARA riformula l'emendamento 4.93 nel senso proposto dal rappresentante del Governo e sul nuovo testo dichiarano di apporre la propria firma i senatori CASTELLANI, TAROLLI e GUBERT.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore D'ALÌ e di voto favorevole da parte del senatore GUBERT, l'emendamento 4.93 (nuovo testo) viene posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.11, 4.32 e 4.27.

Sull'emendamento 4.12 il relatore MORANDO si rimette alla valutazione del Governo e il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole.

I senatori CASTELLANI, CRESCENZIO, DE ANNA, MORO e TAROLLI dichiarano di apporvi la propria firma.

L'emendamento 4.12 viene posto in votazione ed è accolto.

Sull'emendamento 4.33 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo e il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere contrario.

L'emendamento 4.33 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Il relatore MORANDO, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 4.104, osserva che esso non dà luogo ad oneri e pertanto non abbisogna di copertura finanziaria.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole sull'emendamento, nonchè sulla soppressione della clausola di copertura, a condizione che, dopo le parole: «le regioni» siano inserite quelle: «nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie».

Il senatore LAVAGNINI fa presente che l'emendamento si riferisce esclusivamente a tre regioni, le quali non erogano gratuitamente i vaccini in questione.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto contrario, esprimendo perplessità sull'estensione della norma ai non residenti.

Dopo che il senatore CRESCENZIO ha dichiarato di apporre la propria firma sull'emendamento 4.104 nel testo modificato, esso viene posto in votazione ed è accolto.

Sull'emendamento 4.115 il relatore MORANDO si rimette alla valutazione del Governo e il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere contrario.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 4.6 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Il senatore STANISCIÀ ritira l'emendamento 4.6, sottolineando peraltro che la soppressione del comma 3 determinerebbe risparmi di spesa per le unità sanitarie locali.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI viene posto in votazione l'emendamento 4.30, che è respinto. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.94 e 4.22.

Sull'emendamento 4.13 il relatore MORANDO si rimette al Governo e il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere contrario. L'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Il relatore MORANDO si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento 4.110, sul quale il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere contrario.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore LAVAGNINI dichiara voto contrario, sottolineando che il comma 3 consente di utilizzare eventuali avanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali per il ripiano di debiti precedentemente contratti.

L'emendamento 4.110 è quindi posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.28.

Il relatore MORANDO propone una nuova formulazione dell'emendamento 4.1, che viene accettata dal senatore LAVAGNINI.

Il senatore D'ALÌ dichiara voto favorevole, pur rilevando che l'emendamento non appare pienamente esaustivo rispetto alle esigenze della spesa farmaceutica.

Il senatore DE ANNA, nel dichiarare voto favorevole, evidenzia che l'aumento dell'IVA sui prodotti farmaceutici di fascia c) risulta penalizzante per l'industria farmaceutica.

Il senatore CADDEO ritira l'emendamento 4.101.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore TAROLLI, l'emendamento 4.1 (nuovo testo) è quindi accolto dalla Commissioni riunite.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI viene posto in votazione l'emendamento 4.29, che è respinto.

Vengono successivamente ritirati gli emendamenti 4.48, 4.50, 4.49, 4.56 e 4.54.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI è quindi posto in votazione respinto l'emendamento 4.112.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 4.1000.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.106 e 4.107.

Sull'emendamento 4.117 il relatore MORANDO si rimette al Governo e il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere contrario.

L'emendamento è posto in votazione e risulta respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.8 e 4.17.

Sull'emendamento 4.87 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Il senatore MANARA, dichiarando voto favorevole, sottolinea che l'emendamento comporterebbe un risparmio di spesa pari a lire 700 milioni annui.

L'emendamento 4.87 è quindi respinto dalle Commissioni riunite.

Sull'emendamento 4.109 il relatore MORANDO esprime parere contrario, sottolineando che esso determinerebbe ingenti oneri finanziari.

Anche il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere contrario.

L'emendamento 4.109 è quindi posto in votazione e respinto.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI invitano al ritiro dell'emendamento 4.19.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 4.19.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.15, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 4.68 e 4.118 sui quali esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Sull'emendamento 4.2 esprimono parere favorevole il relatore MORANDO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

I senatori CADDEO, CASTELLANI, DE ANNA, MAZZUCA POGGIOLINI e MONTELEONE dichiarano di apporvi la propria firma.

Il senatore D'ALÌ, nel dichiarare voto favorevole, sottolinea che l'emendamento è ispirato all'apprezzabile principio della depenalizzazione delle irregolarità incorse nell'esercizio di attività professionali.

Il senatore TAROLLI dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento 4.2 è quindi accolto dalle Commissioni riunite.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.69, 4.92, 4.81, 4.82, 4.84, sui quali è contrario il parere del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Restano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.85 e 4.88.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario BETTONI BRANDANI sono quindi posti in votazione separatamente e respinti gli emendamenti 4.86 e 4.0.1.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.122, precedentemente accantonato, del quale viene proposta una nuova formulazione.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole, a condizione che dopo la parola: «riportato» siano inserite quelle: «in caratteri *Braille*».

Il sottosegretario GIARDA sottolinea la portata fortemente innovativa della norma che si intende introdurre.

Il senatore GUBERT esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento, sottolineando che l'indicazione in caratteri *Braille*

dovrebbe essere riportata anche nel foglio interno alle confezioni dei farmaci.

Analoghe considerazioni svolge il senatore TONIOLLI.

Il senatore MORO concorda con l'ulteriore proposta di modifica avanzata.

L'emendamento 3.122, nel testo modificato, viene quindi accolto dalle Commissioni riunite.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il presidente COVIELLO, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, dichiara inammissibili gli emendamenti 5.233, 5.16, 5.8, 5.400, 5.227, 5.226, 5.49, 5.240, 5.50, 5.241, 5.47, 5.19, 5.45, 5.2, 5.239, 5.1000, 5.242, 5.24, 5.43, 5.243, 5.99, 5.187, 5.185, 5.184, 5.182, 5.181, 5.180, 5.179, 5.168, 5.166, 5.164, 5.112, 5.169, 5.167, 5.168, 5.165, 5.164, 5.163, 5.162, 5.161, 5.160, 5.159, 5.158, 5.157, 5.156, 5.155, 5.154, 5.153, 5.152, 5.151, 5.150, 5.149, 5.148, 5.147, 5.146, 5.145, 5.144, 5.143, 5.142, 5.141, 5.140, 5.139, 5.138, 5.137, 5.136, 5.135, 5.134, 5.133, 5.132, 5.131, 5.130, 5.107, 5.106, 5.105, 5.104, 5.103, 5.102, 5.101, 5.100, 5.98, 5.97, 5.96, 5.95, 5.94, 5.93, 5.92, 5.91, 5.90, 5.89, 5.88, 5.108, 5.109, 5.6, 5.111, 5.10, 5.229, 5.31, 5.60, 5.246, 5.14, 5.29, 5.223, 5.39. Dichiara inoltre inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo, gli emendamenti 5.77 e 5.78.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 5.62, 5.63, 5.44, 5.46, 5.235, 5.68, 5.34, 5.231, 5.236, 5.230, 5.25, 5.3, 5.70, 5.173, 5.174, 5.48, 5.65, 5.41, 5.42, 5.71, 5.194, 5.9, 5.12, 5.225, 5.4, 5.237, 5.170, 5.57, 5.59, 5.61, 5.247, 5.171, 5.73, 5.35, 5.232, 5.238, 5.13, 5.74, 5.36, 5.2000, 5.56, 5.242, 5.7, 5.21, 5.43, 5.51, 5.5, 5.30, 5.234, 5.75, 5.77, 5.243, 5.76, 5.87, 5.23, 5.27, 5.195, 5.189, 5.186, 5.183, 5.110, 5.114, 5.119, 5.120, 5.37, 5.113, 5.121, 5.58, 5.248, 5.38, 5.201, 5.52, 5.53, 5.28, 5.228, 5.127, 5.126, 5.125, 5.124, 5.224, 5.129, 5.244, 5.245, 5.178, 5.33, 5.54, 5.40, 5.0.1.

Vengono ritirati gli emendamenti 5.196, 5.17, 5.32, 5.64, 5.18, 5.1, 5.20, 5.66, 5.172, 5.72, 5.26, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.22, 5.188, 5.115, 5.116, 5.117, 5.118, 5.123, 5.128, 5.0.2.

Il senatore FIGURELLI dichiara di apporre la propria firma sull'emendamento 5.11.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 5.62, 5.63, 5.44, 5.46.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 5.300, sul quale esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario GIARDA.

L'emendamento 5.300 viene quindi posto ai voti e respinto. L'emendamento 5.251 risulta decaduto.

Sull'emendamento 5.235 il relatore MORANDO si rimette alla valutazione del Governo, sottolineando che esso non dovrebbe comportare oneri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole sull'emendamento, suggerendo peraltro la soppressione della clausola di copertura finanziaria.

I senatori CADDEO e MAZZUCA dichiarano di apporvi la propria firma.

L'emendamento 5.235 è quindi accolto dalle Commissioni riunite nel testo modificato come sopra indicato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, sono separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 5.68 e 5.34.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.231, a condizione che la deroga sia limitata a 250 unità nel triennio 1997-1999.

Il sottosegretario CAVAZZUTI invita al ritiro dell'emendamento, preannunciando la presentazione di un emendamento del Governo, che recepisce le istanze segnalate in numerosi emendamenti con riguardo al personale del Corpo forestale dello Stato, dell'INPDAP e dell'Ispettorato del lavoro.

Il senatore MARINO sottolinea che occorrerebbe prevedere una deroga anche con riguardo al personale dell'INAIL e dell'INPS, impegnato nell'importante attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e del recupero dell'evasione contributiva.

Il senatore CURTO ribadisce l'esigenza di prevedere una deroga con riferimento al personale dell'INAIL.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone l'emendamento 5.2100, sottolineando che esso tiene conto delle esigenze prospettate, nei limiti delle compatibilità finanziarie, relativamente alle tre amministrazioni da lui precedentemente ricordate. Si riserva pertanto di valutare in Assemblea la possibilità di un'estensione ulteriore della deroga, sulla base delle istanze segnalate dai senatori Curto e Marino.

Il relatore MORANDO osserva che l'emendamento del Governo potrebbe essere riformulato, estendendo la previsione al personale

dell'INPS e dell'INAIL, riducendo il numero di unità concesse all'ispettorato del lavoro.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

18ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO*

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana. Si prosegue con gli emendamenti proposti all'articolo 5.

Il relatore MORANDO illustra l'emendamento 5.2100 con le correzioni da lui apportate all'originario testo del Governo, facendone gravare la copertura sulla riduzione della capacità di *turn-over* del Ministero di grazia e giustizia; offre poi ulteriori spiegazioni sulla formulazione del testo al senatore CURTO ed al senatore GUBERT (che reitera le proprie perplessità).

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2100 con le correzioni del relatore.

Con le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori GUERZONI e CADDEO e contrario del senatore D'ALÌ, le Commissioni riunite accolgono a maggioranza sull'emendamento 5.2100 (nuovo testo). Ne risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 5.231.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.236 - sul quale il senatore GUBERT annuncia voto favorevole - è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri favorevoli del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, gli emendamenti 5.230, 5.25 e 5.3, di contenuto identico, sono posti congiuntamente in votazione ed accolti dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.70 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 5.173.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.174 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previo parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.48 posto ai voti è respinto dalle Commissioni riunite. Viene pertanto dichiarato assorbito l'emendamento 5.65.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.41 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.42 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 5.71.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.194 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il Presidente ricorda che l'emendamento 5.72 era stato ritirato.

Il senatore GRILLO illustra l'emendamento 5.12, sottolineando la necessità di personale in cui versa l'Istituto idrografico della Marina.

Il relatore MORANDO condiziona il parere favorevole agli emendamenti 5.9 e 5.12, di contenuto identico, alla riduzione della relativa copertura, che così grava sulla sola amministrazione della Difesa.

Il senatore GRILLO accetta di riformulare l'emendamento, pur ravvisando la possibilità di gravare per una percentuale inferiore sull'intera platea di riferimento della Pubblica Amministrazione.

Sul nuovo testo degli emendamenti 5.9 e 5.12 esprime parere favorevole il sottosegretario CAVAZZUTI.

All'emendamento 5.12 (nuovo testo) aggiungono firma i senatori MONTELEONE, GUBERT e ROSSI, mentre il senatore MARINO dichiara di astenersi.

Posti congiuntamente ai voti, i nuovi testi degli emendamenti 5.9 e 5.12 - di contenuto identico - sono accolti dalle Commissioni riunite. Risultano assorbiti gli emendamenti 5.225 e 5.4.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.237 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore ROSSI dichiara di ritirare l'emendamento 5.170; analoga dichiarazione rende il senatore MARINO sull'emendamento 5.57.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.59 (sul quale il senatore D'ALÌ dichiara voto favorevole) è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.61 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.247 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, gli emendamenti 5.171 e 5.73, di contenuto identico, sono posti congiuntamente ai voti e respinti dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.35 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.232 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.238 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.13 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.74 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.36 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ritira l'emendamento 5.2000, sul quale interviene però il senatore GUBERT giudicando anomalo il fatto che in una prima fase il Governo abbia ritenuto necessaria una copertura di entità superiore a quella poi effettivamente adottata con l'emendamento 5. 2100 (nuovo testo).

Nonostante il fatto che il presidente COVIELLO non ravvisi gli estremi per la prosecuzione del dibattito, visto il ritiro dell'emendamento, il sottosegretario CAVAZZUTI richiede la parola per precisare che il Governo in una prima fase si era riservata una possibilità di copertura più ampia, proponendosi un maggior risparmio: concorda il relatore MORANDO, ma il senatore GUBERT si dichiara comunque insoddisfatto delle spiegazioni ricevute.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 5.56.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.7 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore MORANDO invita i proponenti a riformulare l'emendamento 5.21 in un nuovo testo che faccia riferimento all'ottenimento dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della legge in esame; a tale modifica condiziona il proprio parere favorevole, così come il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore IULIANO accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 5.21 in un nuovo testo sul quale, dopo prova e controprova, convergono le Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.51 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore MORANDO si rimette al Governo sull'emendamento 5.5 (al quale dichiarano di aggiungere firma i senatori DE ANNA e D'ALÌ) che, previo parere favorevole del sottosegretario CAVAZZUTI, è accolto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.30 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.234 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.75 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.76 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.87 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.23 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.27 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.195 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.189 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.186 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.183 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.110 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.114 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.119 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.120 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.37 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.113 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.121 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.58, con la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, gli emendamenti 5.248 e 5.38 - di contenuto identico - sono posti congiuntamente ai voti e respinti dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.201 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.52 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore MORANDO invita al ritiro dell'emendamento 5.53.

Il senatore COLLINO aderisce all'invito.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, gli emendamenti 5.28 e 5.228 - di contenuto identico - sono posti congiuntamente ai voti e respinti dalle Commissioni riunite.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 5.127 nonché l'emendamento 5.126.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.125 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 5.124.

Il senatore DIANA ritira l'emendamento 5.224.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.129 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore TAROLLI difende i contenuti dell'emendamento 5.244, ma poi, su invito del relatore MORANDO, lo ritira.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.245 è respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.178 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore MORANDO invita a riformulare l'emendamento 5.15 in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Dopo che il senatore GUBERT ha aggiunto la propria firma all'emendamento 5.15, il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il relatore e suggerisce che nell'ordine del giorno siano meglio esplicitati i criteri che devono informare le possibili deroghe.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 5.15, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.33 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore MORANDO si dichiara favorevole all'emendamento 5.11 che, previo parere favorevole anche del sottosegretario CAVAZZUTI, e dopo un intervento del senatore BOSELLO, è accolto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.54 è respinto dalle Commissioni riunite. Il senatore COLLINO ritira l'emendamento 5.40.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.55 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore MUNDI ritira l'emendamento 5.0.2.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 5.0.1 - sul quale si dichiarano favorevoli i senatori GUBERT e ROSSI e contrario il senatore GUERZONI - è respinto dalle Commissioni riunite.

(La seduta sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 17).

Su richiesta del senatore D'ALÌ e previo intervento del relatore MORANDO, il presidente COVIELLO dispone l'accantonamento dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

Si passa pertanto agli emendamenti proposti all'articolo 7.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 7.4, 7.9, 7.5, 7.1, 7.27, 7.30, 7.32 e 7.29.

Il senatore PACE illustra l'emendamento 7.2, che riformula in un nuovo testo privo dell'ipotesi subordinata concernente l'estensione alle cooperative del regime di tassazione societaria ordinaria.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 7.8.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 7.26.

Il senatore MUNDI illustra l'emendamento 7.6.

Il senatore ROSSI illustra gli emendamenti 7.10, 7.11 e 7.12.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 e 7.25. Ritira poi l'emendamento 7.18.

Il senatore COLLINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.3.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 7.7, 7.28 e 7.31.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 7.2, 7.8, 7.26, 7.6, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.3, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 e 7.24.

Sull'emendamento 7.7, il relatore MORANDO, pur esprimendo parere contrario, dichiara di condividere lo spirito della proposta emendativa, che peraltro risulterebbe di difficile applicazione per la pubblica amministrazione. Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il parere espresso dal relatore. Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 7.7.

Sull'emendamento 7.28, il relatore MORANDO esprime parere contrario, così come il sottosegretario CAVAZZUTI. Posto ai voti, tale emendamento viene quindi respinto.

Sull'emendamento 7.31, su richiesta del relatore MORANDO, interviene il senatore CRESCENZIO, il quale dichiara che l'emendamento è finalizzato ad escludere dal reddito imponibile le borse di studio erogate dalle USL, in alcune regioni, a favore di handicappati inseriti in un percorso riabilitativo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, condividendo pienamente lo spirito dell'emendamento, invita i presentatori a riformulare l'emendamento inserendolo nei principi di delega per il riordino dell'IRPEF.

Dopo un intervento del senatore BOSELLO, a giudizio del quale la normativa già prevede la deducibilità di tali emolumenti, il senatore CRESCENZIO ritira l'emendamento 7.31.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 7.25.

Il presidente COVIELLO ricorda che l'esame degli emendamenti riprenderà nella giornata di lunedì, 2 dicembre, secondo il calendario diramato, iniziando con gli emendamenti all'articolo 9 e rinviando quelli all'articolo 8 alle sedute previste per martedì 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704**Art. 4.**

Sopprimere il comma 1.

4.7 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO,
MANIERI

*Al comma 1, sostituire la parola: «individuano» con la seguente:
«stabiliscono».*

4.120 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «individuano» con la seguente:
«stabiliscono».*

4.70 MANARA, TIRELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «individuano» con la seguente:
«determinano».*

4.121 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «individuano» con la seguente:
«determinano».*

4.71 MANARA, TIRELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «individuano» con la seguente:
«identificano».*

4.72 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «individuano» con la seguente: «identificano».

4.34 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire la parola: «individuano» con la seguente: «fissato».

4.35 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire la parola: «individuano» con la seguente: «fissano».

4.73 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «individuano», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «individuano le quantità e la tipologia di prestazioni sanitarie che possono essere globalmente erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private».

4.250 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, COZZOLINO, BONATESTA, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 1, sostituire la parola: «quantità» con la seguente: «misure».

4.74 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «la quantità» con le seguenti: «il numero».

4.75 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «la quantità» con le seguenti: «il volume».

4.76 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «le quantità» con le seguenti: «il volume».

4.36 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «le quantità» con le seguenti: «il numero».

4.37 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire la parola: «quantità» con le seguenti: «misure».

4.38 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le quantità» aggiungere le seguenti: «la qualità».

4.39 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «che possono essere» inserire la seguente: «globalmente».

4.24 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pubbliche e in quelle private» con la seguente: «accreditate».

4.25 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 1, sostituire le parole: «le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private» con le seguenti: «le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture accreditate».

4.5 MONTAGNINO, ZILIO

Al comma 1, primo periodo, le parole: «nelle strutture pubbliche e in quelle private» sono sostituite dalle seguenti: «nella struttura pubblica o in quella privata».

4.111 RONCONI

Al comma 1, alla fine del periodo, dopo la parola: «private» inserire le seguenti: «fermo restando il principio della libera scelta da parte del cittadino».

4.26 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il principio della libera scelta da parte del cittadino».

4.16 MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile».

4.31 LAURO, TOMASSINI

Alla fine del comma 1, dopo le parole: «limite massimo di spesa sostenibile.» *aggiungere i seguenti periodi:* «Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994 è rinviato al 30 giugno 1997. Conseguentemente, allo scopo di assicurare i livelli uniformi di assistenza la data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 22 luglio 1996 è rinviata al 30 giugno 1997».

4.99 OCCHIPINTI, RIGO, DE CAROLIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rinviato al 30 giugno 1997. Conseguentemente, allo scopo di assicurare i livelli uniformi di assistenza la data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 22 luglio 1996 è rinviata al 30 giugno 1997».

4.114 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A parziale modifica del comma 7, articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti convenzionali vigenti, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, così come l'accreditamento di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, sono prorogati al 30 giugno 1977 e comunque fino alla applicazione in ciascuna regione dei disposti di cui all'articolo 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni».

4.18 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, COZZOLINO, BONATESTA, MULAS, PEDRIZZI, PACE, COLLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono fissati i termini, le modalità e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502».

4.113

TAROLLI, RONCONI, BOSI

Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Il Fondo sanitario nazionale è ripartito in base alla consistenza della popolazione residente di ciascuna regione».

4.23

D'ALÌ

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «determina».

4.40

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «identifica».

4.41

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «stabilisce» con la seguente: «fissa».

4.42

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, dopo le parole: «popolazione residente» inserire le seguenti: «e temporaneamente presente».

4.108

GUBERT

All'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole da «frequenza dei consumi» fino a «bisogni sanitari delle regioni».

4.10

MARRI, BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «frequenza dei consumi per età e per sesso».

4.77

MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «frequenza dei consumi sanitari per età e sesso».

4.43

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere le parole: «tassi di mortalità della popolazione».

4.78

MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «relativi a particolari condizioni».

4.79

MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni».

4.80

MANARA, TIRELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «frequenza dei consumi sanitari per età e sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari condizioni territoriali ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari delle regioni» con le seguenti: «frequenza dei consumi sanitari medi per età e sesso ponderati su scala nazionale, ai tassi di mortalità della popolazione ed ad indicatori relativi a particolari condizioni territoriali la cui incidenza sia attribuita in sede di conferenza Stato-Regioni».

4.96

TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Al comma 2, sostituire dalle parole: «per età e per sesso» fino a: «delle regioni» con le seguenti: «medi per età e per sesso ponderati su scala nazionale, tassi di mortalità della popolazione e indicatori epidemiologici territoriali».

4.44

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere le parole: «tassi di mortalità della popolazione».

4.45

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere le parole: «relativi a particolari situazioni territoriali ritenute utili, al fine di determinare i bisogni sanitari delle regioni».

4.46

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire le parole: «indicatori relativi a particolari condizioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni» con le seguenti: «ed indicatori epidemiologici territoriali».

4.93

TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Al comma 2 dopo le parole: «indicatori relativi a particolari condizioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari regionali» aggiungere le seguenti: «ed indicatori epidemiologici territoriali».

4.93 (Nuovo testo) TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI, CORTELLONI, TAROLLI, GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «situazioni territoriali», inserire le seguenti: «ed ai flussi turistici».

4.11

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Piano sanitario nazionale può altresì indicare la necessità di vincolare quote del Fondo a specifici obiettivi in esso indicati, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno infantile e degli anziani».

4.32

LAURO, TOMASSINI

Al comma 2, dopo le parole: «con priorità», inserire le seguenti: «per i servizi di emergenza e di rianimazione.».

4.4

LAVAGNINI, ZILIO, MONTAGNINO

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole da: «progetti sulla» fino alla fine del comma con le seguenti: «la prevenzione e la tutela della salute materno-infantile e degli anziani nonchè per i trattamenti terapeutici da immunodeficienze».

4.27

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «finalizzati alla prevenzione», inserire le seguenti: «e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie».

4.12

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 2, aggiungere, infine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, in carenza o in attesa della approvazione del Piano sanitario nazionale 1997-1999, i pesi e gli indicatori alla base del nuovo criterio di riparto del Fondo sanitario nazionale sono indicati in sede di ripartizione dello stesso da adottarsi entro il 31 gennaio 1997, ferma restando una fase transitoria».

4.33

LAURO, TOMASSINI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì vincolati sul predetto fondo sanitario nazionale gli importi di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare in relazione anche al disposto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

4.102

PAGANO, MASULLO, MONTICONE, CORTIANA, OCCHIPINTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e *antihæmophilus influenzae* tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extra comunitari non residenti sul territorio nazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-ter. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1997, nella misura del 10 per cento. Il maggior gettito derivante dal suddetto incremento dell'aliquota è vincolato al finanziamento dell'incremento dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica eventualmente superiore al limite previsto dal comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

4.104 VALLETTA, SALVATO, LAVAGNINI, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«con particolare riferimento a progetti di assistenza medica domiciliare integrata che conseguano risparmi finanziari per la struttura pubblica erogatrice a parità qualitativa di servizio».

4.115 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 3.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

“3. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2.000 abitanti”».

4.6 STANISZIA

Sopprimere il comma 3.

4.30 LAURO, TOMASSINI

Sopprimere il comma 3.

4.94 TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 3.

4.22 D'ALÌ

Al comma 3, sostituire le parole: «in via prioritaria», con le seguenti: «oltre che al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni».

4.13 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «via prioritaria» aggiungere le seguenti: «ad investimenti tecnologici».

4.110 RONCONI, ZANOLETTI

Al comma 3, dopo la parola: «prioritaria» inserire le seguenti: «al finanziamento dei costi e del mancato guadagno per i familiari che collaborano al processo terapeutico riabilitativo dei tossicodipendenti».

4.28 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

“11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti”.

3-ter. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1997, nella misura del 10 per cento. Il maggior gettito derivante dal suddetto incremento dell'aliquota è vincolato al finanziamento dell'incremento dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica eventualmente superiore al limite previsto dal comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 3-bis del presente articolo».

4.1 CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI, SALVATO, BRUNI, PAPINI, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, PARDINI, VALLETTA, ZILIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico nonchè la copertura degli oneri di cui al comma 6.

3-ter. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-quinquies.

3-quater. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 3-bis, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

3-quinquies. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

4.1 (Nuovo testo proposto dal relatore)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

“11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti”.

3-ter. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1997, nella misura del 10 per cento. Il maggior gettito derivante dal suddetto incremento dell'aliquota è vincolato al finanziamento dell'incremento dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica eventualmente superiore al limite previsto dal comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 3-bis del presente articolo.»

4.101

CADDEO, PIERONI, MARINI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla tabella C, nel disegno di legge finanziaria 1997, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (Stanziamanti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo - capitoli 4450,, 4500) ridurre corrispondentemente lo stanziamento per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

4.95

TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria 1997, tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 48 del 1987 (capp. da 4450 a 4500) ridurre corrispondentemente lo stanziamento per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

4.47

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'aliquota di imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle cessioni dei farmaci compresi nella lettera c), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1994, n. 537, è fissata nella misura del 10 per cento senza variazioni del prezzo di vendita al pubblico. A partire dal 31 dicembre 1996 saranno disponibili nelle farmacie i medicinali classificati in fascia H».

4.29

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dall'anno 1997 il prezzo dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale è ridotto dell'1,5 per cento».

4.48

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «6,65» con la seguente: «7».

4.52

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «6,65» con la seguente: «6».

4.51 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «6,65» con la seguente: «6,4».

4.53 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «6,65» con la seguente: «5,8».

4.50 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «6,65» con la seguente: «5,5».

4.49 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «26,7» con la seguente: «28».

4.55 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «26,7» con la seguente: «27».

4.57 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «26,7» con la seguente: «26».

4.56 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «26,7» con la seguente: «25».

4.54 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: «Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket o al netto dell'IVA pari al 4 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 200.000, al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. L'importo di lire 200.000 di cui al presente comma è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat».

4.14 BATTAGLIA, LISI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 4 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 200.000, al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. L'importo di lire 200.000 di cui al presente comma è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica alle plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7-ter. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 9 per cento sul corrispettivo patuito”.».

4.112 TAROLLI, BIASCO, MINARDO, NAPOLI Roberto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al loro dei ticket pari al 3 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di

vendita al pubblico è inferiore a lire 200.000 e al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. L'importo di lire 200.000 di cui al presente comma è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero degli affari esteri: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti... Paesi in via di sviluppo (capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)	- 130.000	- 130.000	- 130.000

4.97

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Al comma 4, nel secondo periodo sopprimere le parole: «al netto».

4.1000

IL GOVERNO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al lordo dei ticket e al netto dell'IVA,» con le seguenti: «al netto dei ticket e dell'IVA».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Presidenza del Consiglio dei ministri: Legge n. 146 del 1980: ... Legge finanziaria 1980...: - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	+ 183.000	- 183.000	- 183.000

4.116

NAPOLI Roberto, BIASCO, TAROLLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al lordo dei ticket e al netto dell'IVA», con le seguenti: «al netto dei ticket e dell'IVA».

4.9 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «3,75» con la seguente: «3,9».

4.58 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «3,75» con la seguente: «3,8».

4.59 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «6» con la seguente: «6,5».

4.60 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «49.000».

4.62 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «48.000».

4.61 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «100.000 e lire 199.990» con le seguenti: «100.000 e lire 200.000».

4.64 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «100.000 e lire 199.990» con le seguenti: «90.000 e lire 200.000».

4.63 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, terzo periodo, dopo la parola: «modificazioni» aggiungere: «e per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.

Conseguentemente, a copertura, utilizzare parzialmente il gettito del seguente emendamento:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il 1997, 1988, 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

4.106

GUBERT

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte in misura pari al 60 per cento» con le seguenti: «sono ridotte del 50 per cento».

4.67

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

4.66

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

4.65

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La terza fase dell'adeguamento alla media comunitaria del prezzo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previsto per il 1997, viene differito di sessanta giorni.

Conseguentemente, utilizzare parzialmente, a copertura, il gettito del seguente emendamento:

Al comma 5, sostituire le cifre: «5» con «10», «7» con «12» e «10» con «15».

4.107

GUBERT

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997, il Ministro della sanità, in relazione all'andamento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, con proprio decreto, provvede a modificare i limiti di prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e le relative percentuali di sconto indicati nel comma precedente, in misura tale da garantire un risparmio di spesa non superiore a quello registrato nel 1997».

4.117

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997, il Ministro della Sanità, in relazione all'andamento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, con proprio decreto, provvede a modificare i limiti di prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e le relative percentuali di sconto indicati nel comma precedente, in misura tale da garantire un risparmio di spesa non superiore a quello registrato nel 1997».

4.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il il seguente: «Le quote di spettanza, per grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono contrattate dal Ministero della sanità con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri stabiliti dal CIPE, in deroga al disposto del comma 4, comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini alla distribuzione sul prezzo finale».

4.17

MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità predispone il trasferimento degli antibiotici iniettabili, qualora abbiano il corrispettivo orale, dalla fascia a) alla fascia h) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5-ter. Entro sei mesi dall'applicazione del comma precedente il Ministro della sanità con proprio decreto destina i fondi ottenuti con il risparmio di cui al comma precedente, all'erogazione gratuita dei medicinali innovativi e di alto valore terapeutico».

4.87

TIRELLI, MANARA, MORO, ROSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 100 miliardi per anno» con le seguenti: «nel limite di spesa di 200 miliardi per anno».

Conseguentemente, utilizzare parzialmente, per la copertura, il gettito derivante dal seguente emendamento:

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «dispone» e sostituire: «un punto» con: «5 punti».

4.109

GUBERT

Al comma 6, sostituire le parole: «non superiore a lire 19 milioni» con le seguenti: «non superiore a lire 30 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le norme sull'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono applicabili anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. Sul maggiore imponibile è dovuta l'imposta di registro in base alla parte prima della tariffa allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ed è, ai sensi dell'articolo 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, imposta complementare».

4.19

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO, SALVATO

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «per l'assistenza farmaceutica», aggiungere le seguenti: «rideterminato per l'anno 1997 in lire 11.400 miliardi. Nell'articolo 10, comma 2, della legge 22 marzo 1995, n. 85, la lettera a) è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1997. All'incremento della spesa per assistenza farmaceutica per l'anno 1997 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della citata legge n. 85 del 1995, nonché mediante aumento fino al 14 per cento dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.15

TOMASSINI, SCHIFANI, MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI
Carla, BATTAGLIA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. I familiari, aventi diritto in base alle precedenti disposizioni di legge e già indennizzati con la somma di lire 50 milioni ivi prevista, hanno diritto a ricevere una integrazione tale da parificare l'indennizzo dovuto a tali soggetti, alle disposizioni modificate dal presente comma. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una-tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonchè dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2".

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995, a lire 91 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo 1586 per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni. Per l'anno 1997 i contributi sanitari di cui all'articolo 31 della legge n. 41 del 1986 e successive modificazioni sono incrementati per un importo complessivo pari a lire 10 miliardi. È contestualmente ridotto di lire 10 miliardi il Fondo sanitario nazionale. Le disponibilità risultanti sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità, a chiusura dell'esercizio 1996, possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

4.122

TAROLLI, GUBERT, BIASCO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manife-

starsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. I familiari, aventi diritto in base alle precedenti disposizioni di legge e già indennizzati con la somma di lire 50 milioni ivi prevista, hanno diritto a ricevere una integrazione tale da parificare l'indennizzo dovuto a tali soggetti, alle disposizioni modificate dal presente comma. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una-tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2".

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995, a lire 91 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo 1586 per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni. Per l'anno 1997 i contributi sanitari di cui all'arti-

colo 31 della legge n. 41 del 1986 e successive modificazioni sono incrementati per un importo complessivo pari a lire 10 miliardi. È contestualmente ridotto di lire 10 miliardi il Fondo sanitario nazionale. Le disponibilità risultanti sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità, a chiusura dell'esercizio 1996, possono essere utilizzate nell'anno successivo.

6-quater. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità che garantiscano il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative”.

6-quinquies. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Chiunque nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata”.

6-sexies. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6-septies. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: “Ministro della sanità” sono inserite le seguenti: “, tramite la USL territorialmente competente,”, e le parole: “domande di revisione al Ministero della Sanità” sono sostituite dalle seguenti: “alle USL competenti domanda di revisione indirizzata al Ministro della Sanità”.

6-octies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, le commissioni, medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

4.123

TAROLLI, GUBERT, BIASCO

Sopprimere il comma 7.

4.68

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini previdenziali l'attività libero professionale intramuraria dei sanitari non medici è assoggettata al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

4.118

NAPOLI Roberto, BIASCO, TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ferma restando la libertà di scelta del cittadino, le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile, tenendo anche conto di eventuali economie di scala. A tal fine le regioni provvedono all'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei requisiti minimi necessari per lo svolgimento di attività sanitarie, indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Il termine stabilito dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, resta prorogato fino a quando tale adempimento non sia stato effettuato».

4.3

ZILIO, MONTAGNINO, POLIDORO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione delle ricette».

4.2

LAVAGNINI, ZILIO, MONTAGNINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale medico veterinario, dipendente del Servizio sanitario nazionale, appartenente all'area medica, indicato nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che svolge compiti di ispezione e vigilanza, può svolgere attività libero professionale solo al di fuori delle strutture pubbliche. Tale attività dovrà essere svolta secondo i limiti fissati nell'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979».

4.103

CAMERINI, DE LUCA Michele, DI ORIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale medico veterinario, dipendente del Servizio sanitario nazionale, appartenente all'Area medica, indicato nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che svolge compiti di ispezione e vigilanza, può svolgere attività libero professionale solo al di fuori delle strutture pubbliche. Tale attività dovrà inoltre essere svolta secondo i limiti fissati nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979».

4.100

CAMERINI, DE LUCA Michele

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«7-bis. Dopo l'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis. 1. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità. Le disponibilità risultanti sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità, a chiusura dell'esercizio 1996, possono essere utilizzate nell'anno successivo”».

4.119

VIVIANI, MONTAGNINO

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo che preveda l'assoggettamento delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali alla disciplina del codice civile in materia di organizzazione e contabilità nonché l'applicazione del rapporto di lavoro privato per i dipendenti in servizio delle aziende stesse».

4.69

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo che preveda l'assoggettamento delle aziende ospedaliere e delle Unità sanitarie locali alla disciplina del codice civile in materia di organizzazione e contabilità nonché l'applicazione del rapporto di lavoro privato per i dipendenti in servizio delle aziende stesse».

4.92

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Nei casi in cui i reparti ospedalieri chirurgici abbiano liste di attesa per il ricovero o l'intervento chirurgico, i direttori generali delle relative aziende dispongono l'attivazione di più turni giornalieri di sala operatoria».

4.81

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui l'accesso ad ambulatori pubblici o convenzionati dotati di attrezzature di alta tecnologia preveda liste di attesa superiori a sette giorni, il direttore generale dell'azienda in oggetto dispone che l'ambulatorio garantisca un servizio in termini di giorni e di orari di apertura tale da ridurre al di sotto del tetto di cui sopra la lista di attesa».

4.82

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In sede di emanazione delle disposizioni concernenti l'utilizzo del fondo speciale del Ministero della sanità di cui alla Tabella A della legge finanziaria 1997, dovrà essere prevista l'incentivazione degli investimenti a favore delle regioni che hanno interamente utilizzato le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1998, n. 67, e nelle quali gli enti del Servizio sanitario hanno conseguito complessivamente, a decorrere dall'anno 1995, il pareggio di bilancio».

4.83

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è soppressa la parola "almeno".

7-ter. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Lo specializzando ha diritto ad un periodo di congedo ordinario pari a quello previsto per il personale medico dipendente a tempo pieno del Servizio sanitario nazionale».

4.84

MANARA, TIRELLI, ROSSI, MORO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i punteggi annualmente maturati ai fini delle graduatorie dei concorsi pubblici degli specializzandi nel corso della loro formazione specialistica».

4.85

MANARA, ROSSI, MORO, TIRELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i punteggi annualmente maturati ai fini delle graduatorie dei concorsi pubblici degli specializzandi nel corso della loro formazione specialistica».

4.88

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è soppressa la parola: "almeno"; all'articolo 5 del decreto legislativo di cui sopra è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Lo specializzando ha diritto ad un periodo di congedo ordinario pari a quello previsto per il personale medico dipendente a tempo pieno del Servizio sanitario nazionale».

4.89

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei casi in cui i reparti ospedalieri chirurgici hanno liste di attesa per il ricovero o l'intervento chirurgico, i direttori generali delle relative aziende dispongono l'attivazione di più turni giornalieri di sala operatoria».

4.90

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In sede di emanazione delle disposizioni concernenti l'utilizzo del fondo speciale del Ministero della sanità di cui alla Tabella A della legge finanziaria 1997, dovrà essere prevista l'incentivazione degli investimenti a favore delle regioni che hanno interamente utilizzato le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1998, n. 67, e nelle quali gli Enti del Servizio sanitario hanno conseguito complessivamente, a decorrere dall'anno 1995, il pareggio di bilancio».

4.98

TIRELLI, MANARA, ROSSI, MORO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui l'accesso ad ambulatori pubblici o convenzionati dotati di attrezzature di alta tecnologia preveda liste di attesa superiori a sette giorni, il direttore generale dell'azienda in oggetto dispone che l'ambulatorio garantisca un servizio in termini di giorni e di orari di apertura tale da ridurre al di sotto del tetto di cui sopra la lista di attesa».

4.91

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale. L'80 per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale».

4.86

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per l'attività straordinaria prevista a Roma e nel Lazio per gli anni dal 1997 al 2000 in occasione del Giubileo, al fine di meglio garantire, in una situazione eccezionale e comunque limitata nel tempo, la prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro, per realizzare uniformità di interventi della Pubblica Amministrazione nelle materie predette, è istituito presso la regione Lazio il Coordinamento dei seguenti organismi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo per la predetta attività: Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Ispettorati del lavoro, Ispettorati dell'INPS e dell'INAIL.

2. Detto Coordinamento dovrà operare anche per realizzare l'accesso alle banche dati esistenti e l'interscambio di informazioni in via telematica tra i vari uffici, avvalendosi anche dell'intervento specifico dell'AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione), la quale dovrà dare priorità assoluta ai processi in questione.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo delle disposizioni di cui ai commi che precedono, senza oneri finanziari aggiuntivi».

4.0.1

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per la scrittura in caratteri "Braille" sulle confezioni dei farmaci)

1. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1° gennaio 1998».

3.122 (Nuovo testo)

MORO

Art. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1977» con le seguenti: «1° dicembre 1999».

5.62

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1997», con le seguenti: «30 giugno 1999».

5.196

MORO, AMORENA

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «fino a concorrenza delle riserve di legge».

Al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e amministrativi».

5.233

DENTAMARO, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5.63

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «È autorizzato esclusivamente» inserire le parole: «il collocamento del personale in esubero e dichiarato in eccedenza, nonché».

5.44

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente comma le coperture dei posti per i quali alla data del 31 agosto 1996 risultino in corso di espletamento concorsi o siano pubblicati i bandi di concorso.».

5.16 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO, MANIERI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il divieto non opera per le assunzioni a tempo determinato della durata di un anno, di cinque tecnici specializzati (ingegneri), presso il Magistrato per il Po con sede in Parma, già autorizzato con il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438».

5.8 BORTOLOTTO, PETTINATO

Al comma 2 sostituire il primo periodo con i seguenti «Per il periodo necessario al fine di restituire ai compiti di istituto tutto il personale appartenente ai Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1° aprile 1981 ed il personale appartenente ai Vigili del fuoco, attualmente impegnato nello svolgimento di funzioni amministrative, patrimoniali e contabili, si sospende il servizio ausiliario di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nella Guardia di finanza e nei Vigili del fuoco.

Sarà restituita, annualmente, ai compiti d'istituto una quantità di personale direttamente proporzionale alla consistenza dei contingenti previsti per i relativi anni necessari per il completamento dell'operazione.

In luogo del personale che abbandona lo svolgimento delle funzioni amministrative, patrimoniali e contabili, le Amministrazioni della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze potranno per l'immediato assumere il personale che risulta idoneo nelle graduatorie degli ultimi dieci anni dei concorsi espletati nelle varie qualifiche funzionali, ivi comprese quelle che comportano automatismi di carriera.

Una volta esaurite le graduatorie, le Amministrazioni interessate potranno bandire concorsi per le varie qualifiche funzionali occorrenti, per un numero di posti direttamente proporzionale alla consistenza numerica del contingente previsto per quel relativo anno.

Per il trattamento economico del suddetto personale si provvede, con i fondi resisi disponibili dalla temporanea sospensione del servizio ausiliario di leva nei vari Corpi di polizia.

Per la determinazione delle piante organiche dell'Amministrazione della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, si dovrà attendere l'espletamento della restituzione ai compiti di istituto di tutto il personale interessato e successivamente si potrà procedere al rilevamento dei carichi di lavoro che devono tassativamente essere basati su dati scientifici e non su dati empirici.

Per le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, resta fissato il termine del 31 dicembre 1997 per la determinazione delle piante organiche».

5.46 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

All'articolo 20, comma 5, aggiungere dopo le parole: «non sono cumulabili» le parole: «nella misura del 50 per cento» e sostituire le parole: «con redditi da lavoro di qualsiasi natura» con le parole: «con redditi da lavoro autonomo fino a concorrenza del reddito stesso».

Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

5.300 D'ALÌ

All'articolo 20, sopprimere il comma 10, conseguentemente all'articolo 5 sopprimere i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

5.400 D'ALÌ

Dopo il comma 29 dell'articolo 8, aggiungere il seguente:

«29-bis. Le Università che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5.

5.251 LAURO, ZEFFIRELLI, CENTARO, SCHIFANI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1.».

5.17 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO, MANIERI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato», con le seguenti: «limitatamente ai livelli numerici del personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato».

5.32 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 1, comma 1» inserire le seguenti: «, agli ordini e collegi professionali».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per gli anni 1997, 1998 e 1999, i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

5.235 GUBERT, MAZZUCA POGGIOLINI, CADDEO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate» con le seguenti: «alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari, alle Forze armate».

5.68 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle università».

5.64 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sono sopppresse le parole: «alle università», e, di seguito, le parole: «ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero,».

5.34 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alle università», aggiungere le seguenti: «limitatamente al ruolo dei ricercatori».

5.18 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO,
MANIERI

Al comma 2, dopo le parole: «agli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il solo personale dell'Ispettorato del lavoro appartenente all'ottava qualifica funzionale, nei limiti dei posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1996,».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».

5.231 PELELLA, DE LUCA, GRUOSSO, PILONI, MANIERI, DUVA, BEDIN,
MONTAGNINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «articolo 16» sopprimere le seguenti: «, primo comma,»; aggiungere, alla fine dello stesso comma 2, il seguente periodo: «Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unità complessive»;

b) al comma 6, dopo le parole «magistrati ordinari» inserire le seguenti «amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato».

Conseguentemente, allo stesso comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore all'80 per cento» con le seguenti: «non superiore al 70 per cento».

5.2100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alle regioni» aggiungere le seguenti: «, o agli enti pubblici non economici da esse dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il 1997, 1998, 1999, i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

5.236

GUBERT

Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti locali», con le seguenti: «province, comuni, comunità montane, non strutturalmente deficitari, camere di commercio, IPAB».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che utilizzano personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che non abbiano ancora definito gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, possono prorogare i suddetti rapporti di lavoro, già in atto alla data del 31 dicembre 1995, fino all'indizione dei concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i termini sono prorogati al 31 dicembre 1997».

5.1

POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «non strutturalmente deficitari» fino a: «bilancio stabilmente riequilibrato».

5.227

MELONI, RIGO

Al comma 2, dopo le parole: «non strutturalmente deficitari» aggiungere le seguenti: «a quelli non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

5.230

DE CAROLIS, RIGO

Al comma 2, dopo le parole: «non strutturalmente deficitari» inserire le seguenti: «a quelli non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

5.25

GIARETTA, MONTAGNINO

Al comma 2, dopo le parole: «non strutturalmente deficitari», aggiungere le seguenti: «a quelli non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

5.3

POLIDORO, MONTAGNINO, PALUMBO

Al comma 2, dopo le parole: «non strutturalmente deficitari», aggiungere le seguenti: «limitatamente alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni, semprechè i predetti enti abbiano provveduto alla data di approvazione della presente legge alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

5.20IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO,
MANIERI

Al comma 2, sopprimere le parole: «alla data entrata in vigore della presente legge», e sostituire le parole: «sia intervenuta l'approvazione» con le seguenti: «intervenga l'approvazione».

5.226

MELONI, RIGO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica» con le seguenti: «alle Forze armate».

5.66

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica» con le seguenti: «alle Forze armate».

5.70

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, con le seguenti: «alle Forze armate».

5.173

MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero».

5.174

MORO, AMORENA

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero,» e al penultimo periodo sopprimere le parole: «per il personale del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dell'articolo 13».

5.48MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero».

5.65

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere le parole: «al personale della carriera diplomatica e».

5.41MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dei contrattisti all'estero».

5.42MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BAT-
TAGLIA, MONTELEONE

Al comma 2, dopo le parole: «della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero» inserire le seguenti: «al personale degli Ordini e dei Collegi professionali».

5.49MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLI-
NO, BATTAGLIA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle Forze armate».

5.172

MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle Forze armate».

5.71

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo, le parole: «Forze armate» sono sostituite con le seguenti: «Arma dei carabinieri»

5.194

MANFROI, GNUTTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Forze armate» con le seguenti: «Arma dei carabinieri».

5.72

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «, alle Forze armate» aggiungere le seguenti: «ed al personale tecnico nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava dell'Istituto idrografico e degli Arsenali della marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale già in servizio,».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, dopo le parole: «10 per cento» inserire le seguenti: «e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento».

5.9 (Nuovo testo)

FORCIERI, ROGNONI, LORETO, DANIELE GALDI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alle Forze armate» aggiungere le seguenti: «ed al personale tecnico nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava dell'Istituto idrografico e degli Arsenali della marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale già in servizio».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, dopo le parole: «10 per cento» inserire le seguenti: «e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento».

5.12 (Nuovo testo)

GRILLO

Al comma 2, dopo le parole: «ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16» sopprimere le seguenti parole: «primo comma».

Conseguentemente:

all'articolo 39, comma 1, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «in misura tale da realizzare un maggior gettito netto non inferiore al lire 6 miliardi annui»;

all'articolo 42, comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la riduzione è del 6 per cento».

5.225

PIERONI, PETTINATO

Al comma 2, dopo le parole: «alle Forze armate, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16», sopprimere le parole: «primo comma».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento; Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, rubrica 7: 6 per cento»;

e all'articolo 39, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'85 per cento della riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, riduce la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della Tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995».

5.4

POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «limitatamente al personale...» fino a: «dei detenuti e degli internati.».

5.240

TAROLLI, BIASCO, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Roberto,
FAUSTI

Al comma 2, dopo le parole: «e dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati», inserire le seguenti: «al Corpo forestale dello Stato con le medesime limitazioni per le altre Forze di polizia».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	- 142	- 3.877	- 5.435

5.50 PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «del fuoco» sopprimere le seguenti: «per il solo personale operativo».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il 1997, 1998, 1999, i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

5.237 RONCONI

Al comma 2, dopo le parole: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», sopprimere le seguenti: «per il solo personale operativo».

5.241 TAROLLI, BIASCO, FUMAGALLI CARULLI, FAUSTI

Al comma 2, al termine del primo periodo, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1996.» aggiungere le seguenti parole: «, all'Istituto Idrografico della Marina limitatamente al solo personale tecnico dell'area idro-oceanografica e cartografica nella misura dei posti resi disponibili per cessazioni».

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

5.170

ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996» inserire la seguente frase: «nonchè all'INPDAP, limitatamente al personale da utilizzare nell'ambito delle strutture periferiche».

Conseguentemente, dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto dovuta al cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

5.57

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996», aggiungere le seguenti: «nonchè all'INPDAP limitatamente al personale da utilizzare nell'ambito delle strutture periferiche».

5.47

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

5.59

D'ALÌ

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Resta fermo quanto previsto» fino a: «concludere entro il termine di trenta giorni».

5.61 D'ALÌ, VEGAS, TONIOLLI, GRILLO, PASTORE, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI

Al comma 2, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

5.247 D'ALÌ, VEGAS, TONIOLLI, GRILLO, PASTORE, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il divieto non opera per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di novanta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni».

5.19 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: «di personale del», fino a: «nonchè per le assunzioni».

5.171 MORO, AMORENA

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: «di personale del» fino a: «nonchè per le assunzioni».

5.73 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire il terzo periodo: «Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misura del 50 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni, di cui il 30 per cento da destinarsi alla sistemazione in livelli superiori degli appartenenti alle carriere apicali, iscritti in apposita graduatoria per titoli ed anni di servizio, ed il restante 20 per cento di partecipanti a concorsi già espletati nonchè per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, si attivano le procedure di mobilità successivamente alla completa integrazione in organi del personale».

5.45 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il divieto non opera per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici delle otto province di nuova istituzione, previo espletamento delle procedure di mobilità da conclu-

dere entro il termine di 90 giorni, decorso il quale si può procedere alle assunzioni».

5.35 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «35 per cento», conseguentemente dopo la parola: «cessazioni» aggiungere le seguenti: «per il profilo addetti ai servizi di vigilanza e custodia della IV qualifica funzionale».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 5, sostituire le cifre: «5», «7» e «10», rispettivamente con le seguenti: «10», «12» e «15».

5.232 RONCONI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente periodo: «Il divieto non opera per il profilo addetti ai servizi di vigilanza e custodia della quarta qualifica funzionale del Ministero per i beni culturali e ambientali fino a conclusione della procedura di cui all'articolo 4-bis della legge n. 238 del 1993 il cui termine è spostato a non oltre 180 giorni della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione delle nuove dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni 1997, 1998 e 1999 i contingenti di leva sono diminuiti di 20.000 unità circa».

5.238 RONCONI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il divieto non opera altresì per il profilo relativo agli addetti ai servizi di vigilanza e custodia della quarta qualifica funzionale dello stesso Ministero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4-bis della legge n. 236 del 1993 il cui termine è differito a non oltre 180 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle nuove dotazioni organiche».

5.2 MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto non opera inoltre per le assunzioni, mediante procedure concorsuali, del personale del Ministero dei lavori pubblici da destinarsi alla Direzione generale della difesa del suolo e per le assunzioni a tempo determinato,

nella misura del 50 per cento della pianta organica, del personale dell'Autorità di bacino del fiume Arno».

Conseguentemente, all'articolo 44, aggiungere i seguenti commi:

«20-bis. Gli importi delle sanzioni previste dagli articoli 49, quinto comma, e 219, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevati nella misura minima a lire 500.000 e nella misura massima a lire 20 milioni.

20-ter. All'articolo 17 del testo unico con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Nel caso di derivazioni o utilizzazioni del tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente è comunque tenuto al pagamento della sanzione di cui all'articolo 219, primo comma".».

5.13

BORTOLOTTO, SARTO, PETTINATO

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

5.74

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi.

5.36

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 2, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; il divieto inoltre non opera per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, per il Corpo forestale dello Stato nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero del commercio con l'estero: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti... (cap. 1608)	- 10.000	- 10.000	- 1000.000

5.239

BRIENZA, TAROLLI, BIASCO, MINARDO, NAPOLI Roberto,
FAUSTI

Al comma 2, inserire alla fine il seguente periodo: «Sono consentite, per l'anno 1997, le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996»;

al comma 6, dopo le parole: «magistrati ordinari» inserire le parole: «amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato».

Conseguentemente, allo stesso comma 6, al secondo periodo, le parole: «non superiore all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 70 per cento».

5.2000

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal decentramento delle erogazioni di prestazioni pensionistiche, l'INPDAP può assumere, esclusivamente presso le sedi periferiche e con le disponibilità di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili una sola volta».

5.1000

IL GOVERNO

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il divieto non opera altresì per le assunzioni di ispettori da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da parte dell'INPS nei limiti delle piante organiche».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 10, sostituire le parole da: «in deroga alle disposizioni» fino a: «il pagamento deve essere effettuato» con le seguenti: «i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare il versamento degli stessi».

5.56ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi pubblici i cui organici sono stati approvati dai Ministeri competenti nel corso dell'anno 1996 possono procedere alle assunzioni necessarie a coprire le carenze di organico nei limiti delle disponibilità di bilancio».

5.242

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO, FAUSTI

Al comma 2, penultimo periodo, sopprimere le parole: «Per il comparto scuola si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e» e, conseguentemente, inserire il seguente periodo: «Le Università che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indetto entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

5.26 BATTAGLIA, BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, BASINI, MACERATINI,
CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Università che alla data del 30 novembre 1996 utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, indette entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

5.7 PETTINATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali disestati che hanno adottato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995».

5.21 MARINI, IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO, CORDERO,
MANIERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali disestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995».

5.21 (Nuova formulazione) IULIANO

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Gli organismi pubblici i cui organici sono stati approvati dai Ministeri competenti nel corso dell'anno 1996 possono procedere alle assunzioni necessarie a coprire le carenze di organico nei limiti delle disponibilità di bilancio».

5.43 CURTO, MACERATINI, PEDRIZZI, PACE, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA, MONTELEONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, altresì, all'Istituto nazionale della previdenza sociale che, nell'anno 1997, potrà procedere a nuove immissioni in servizio nel limite massimo di 3.000 unità, attraverso l'indizione di concorsi pubblici, anche mediante procedure semplificate e accelerate di selezione, nonché attraverso l'impiego, fino ad un massimo di 1.000 unità, di lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità in possesso di particolari requisiti culturali, professionali e di età, secondo la normativa sui lavori socialmente utili di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. In relazione alle esigenze organizzative dell'ente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale è inoltre consentito di espletare concorsi interni, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 delle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, e nel limite massimo dell'80 per cento dei posti portati in diminuzione alle vigenti dotazioni organiche dell'INPS, aumentate del contingente di personale SCAU trasferito all'Istituto stesso con decreti ministeriali 4 ottobre 1995 e 4 dicembre 1995. Alla copertura degli oneri relativi ai punti precedenti, previsti in lire 30 miliardi per l'anno 1997 e in lire 115 miliardi circa per gli anni successivi, si provvede mediante un incremento di introiti di 150 miliardi l'anno, conseguenti al potenziamento di 1.000 unità del contingente di personale addetto ad attività di vigilanza ispettiva».

5.24

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Università che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzano personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indetto entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

5.51

CUSIMANO, FIRRARELLO, RAGNO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI,
BATTAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «per assistenti ospedalieri» con le seguenti: «per il personale del Servizio sanitario nazionale».

5.5

CARELLA, DI ORIO, LAVAGNINI, SALVATO, BRUNI, PAPINI, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, PARDINI, VALLETTA, ZILIO, DE ANNA, D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «per assistenti ospedalieri», aggiungere le seguenti: «e per il personale paramedico».

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Al fine di rispondere alle crescenti esigenze della didattica universitaria e della ricerca, al personale laureato dell'area tecnico-scientifico e socio-sanitaria è estesa la funzione di docente mediante l'assunzione di affidamenti e supplenze a titolo gratuito, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, nonché quella assistenziale ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per le esigenze dei Policlinici delle Facoltà di Medicina, mantenendo le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412».

5.30 MONTELEONE, CASTELLANI Carla, MARTELLI, CAMPUS, PEDRIZZI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 4, dopo le parole: «in numero» aggiungere la parola: «almeno».

5.234 GUBERT

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

5.75 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sopprimere le parole: «nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale».

5.76 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «resisi disponibili» con le seguenti: «divenuti vacanti».

5.77 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «resisi disponibili» con le seguenti: «divenuti liberi».

5.78 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, dopo la parola: «mediante» aggiungere le seguenti: «utilizzo delle graduatorie ancora vigenti».

5.243 MINARDO, TAROLLI, BIASCO, FAUSTI

Al comma 5, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

5.79 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

5.80 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

5.81 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

5.82 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

5.83 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

5.84 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

5.85 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

5.86 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «9 per cento».

5.87

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, dopo le parole: «assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano», inserire le seguenti: «nonchè per il personale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752».

5.23

THALER, PINGGERA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'Amministrazione della giustizia, per una migliore utilizzazione del personale esistente».

5.99

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1996 utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1998, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

5.27CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Sopprimere i commi 6 e 7.

5.22

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Sopprimere il comma 6.

5.195

MANFROI, GNUTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto deve procedere a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.189

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.188

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori di Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.187

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale del Ministero in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.186

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico».

5.185

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico».

5.184

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.183

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.182

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico».

5.181

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale esistente».

5.180

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per una migliore utilizzazione del personale esistente».

5.179

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico».

5.169

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico».

5.168

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.167

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione delle dotazioni organiche esistenti».

5.166

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione delle dotazioni organiche esistenti».

5.165

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione delle dotazioni organiche già esistenti».

5.164

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti idonei ad assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico».

5.163

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti idonei ad assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico».

5.162

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il personale dell'amministrazione della giustizia, per una migliore utilizzazione del personale esistente».

5.161

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale del Ministero, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.160

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.159

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.158

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.157

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.156

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.155

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.154

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché degli avvocati e procuratori. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti idonei ad assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico».

5.153

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché degli avvocati e procuratori. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti atti ad assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico».

5.152

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché degli avvocati e procuratori. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti atti ad assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico».

5.151

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale in organico».

5.150

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per una migliore utilizzazione del personale esistente».

5.149

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico».

5.148

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico».

5.147

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale esistente».

5.146

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico».

5.145

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale già in organico».

5.144

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, per utilizzare il personale già in organico».

5.143

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale già in organico».

5.142

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico».

5.141

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale già in organi».

5.140

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale in organico».

5.139

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale in organico».

5.138

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico».

5.137

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico».

5.136

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurar l'utilizzazione del personale in organico».

5.135

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico».

5.134

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale in organico».

5.133

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale in servizio».

5.132

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in servizio».

5.131

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale già in servizio».

5.130

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.107

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.106

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'Amministrazione centrale, per l'ottimizzazione del personale esistente».

5.105

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'Amministrazione della giustizia, al fine di assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.104

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'Amministrazione centrale, al fine di assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.103

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'Amministrazione centrale, per l'ottimizzazione del personale esistente».

5.102

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'Amministrazione centrale, per l'ottimizzazione del personale esistente».

5.101

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'Amministrazione della giustizia, per l'ottimizzazione del personale esistente».

5.100

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'Amministrazione della giustizia, al fine di assicurare una migliore utilizzazione del personale esistente».

5.98

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'Amministrazione centrale, al fine di assicurare una migliore utilizzazione del personale esistente».

5.97

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'Amministrazione centrale, al fine di assicurare una migliore utilizzazione del personale esistente».

5.96

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto deve procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'Amministrazione centrale, al fine di assicurare una migliore utilizzazione del personale esistente».

5.95

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'Amministrazione centrale, per una migliore utilizzazione del personale esistente».

5.94

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia per una migliore ottimizzazione del personale esistente».

5.93

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.92

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.91

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.90

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.89

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente».

5.88

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili».

5.108

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari», aggiungere le seguenti: «per i quali si prevede entro due anni un completamento dell'organico proporzionale ai posti vacanti».

5.109

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, aggiungere, alla fine del primo periodo, le parole: «e amministrativi».

5.6

BESOSTRI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

5.110

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

5.114

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

5.115

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

5.116

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

5.117

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

5.118

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 agosto 1996».

5.119

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «coperti alla data del 31 dicembre 1996» aggiungere le seguenti: «, ridotta dell'uno per cento».

5.120

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «la dotazione organica» fino alla fine del comma.

5.111

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, sostituire, ove si trovi, la data: «31 dicembre 1996» con la seguente: «31 agosto 1996».

5.37

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 6, dopo le parole: «coperti alla data del 31 dicembre 1996», aggiungere le seguenti: «, non conteggiando in essi il personale assunto per l'ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati. È fatta».

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la dotazione dell'ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati sono consentite assunzioni anche al di là dei posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, nei limiti delle coperture delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione centrale, come sopra determinate».

5.10 BARBIERI, BERTONI, BOBBIO, BONFIETTI, CALVI, FASSONE, RUSSO, SENESE

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «salva la possibilità» fino alla fine del comma.

5.113 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I posti dirigenziali vacanti e quelli che si renderanno tali fino alla data del 31 dicembre 1997 nell'organico dirigenziale del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali saranno coperti, a decorrere dal 1° gennaio 1997 in poi, dai funzionari direttivi appartenenti alla nona qualifica funzionale, in servizio di ruolo presso i suddetti organi di giustizia amministrativa, a domanda degli interessati e previo esame colloquio le cui modalità saranno determinate con decreto del Segretario generale del Consiglio di Stato».

5.229 OCCHIPINTI, RIGO

Sopprimere il comma 7.

5.121 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 7, sopprimere le parole da: «e al Ministero» sino alla fine.

5.58 D'ALÌ

Al comma 7, sopprimere le parole da: «e al Ministero per i beni culturali» sino alla fine del comma.

5.248 D'ALÌ, VEGAS, TONIOLLI, GRILLO, PASTORE, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «e al Ministero per i Beni culturali ed ambientali» fino alla fine del comma.

5.38 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.201 MORO, AMORENA

Al comma 8, quart'ultimo rigo, dopo le parole: «espletamento concorsi», inserire le seguenti: «o altre modalità di copertura delle vacanze».

5.52 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 8, terz'ultimo rigo, prima della parola «bandi» inserire la seguente «relativi».

5.53 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Università che alla data del 30 novembre 1996 utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, indetto entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

5.28 BEVILACQUA, RAGNO, CAMPUS, MARRI, BASINI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Università che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indetto entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

5.228 OCCHIPINTI, RIGO

Al comma 9, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

5.127

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 9, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

5.126

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 9, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

5.125

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 9, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

5.124

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 9, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

5.123

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 9, sopprimere le parole: «se alla data del 30 aprile 1997 non si provveda alla rideterminazione delle stesse».

5.128

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il personale appartenente al Ministero per i beni culturali e ambientali in posizione di comando, continuerà a prestare servizio a tempo indeterminato, fino alla emanazione dei decreti interministeriali di inserimento nell'organico della sede ove attualmente prestano servizio».

5.224

DIANA Lino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estese al personale dell'Amministrazione fi-

nanziaria collocato nella qualifica di diurnista di 2ª categoria anteriormente al 1º giugno 1972, ai sensi degli articoli 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, con effetto, ai soli fini giuridici, a far tempo dalla data del 1º gennaio 1978, a quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Per la relativa copertura, ammontante a lire 800.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stato di previsione della spesa del capitolo 3450 del Ministero delle finanze o, in luogo di esso, sul capitolo di bilancio destinato alla erogazione degli stipendi retribuzioni ed altri assegni per il personale del medesimo Ministero, stante la disponibilità dei posti in organico».

5.31 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Sopprimere il comma 10.

5.129 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 10, sostituire le parole: «in relazione al numero degli iscritti» con le seguenti: «per i Consigli nazionali professionali».

5.244 BOSI, FAUSTI, TAROLLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

10-ter. Alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo del 70 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a 12 mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 milioni annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'Agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 10-bis. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Mi-

nistero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

10-quater. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le convenzioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter*, in mancanza delle Agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

10-quinquies. La misura delle agevolazioni di cui al comma 10-*ter* può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali dei commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

5.60

FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è aggiunto il seguente comma:

“ 5-*bis*. Al fine di consentire alle aziende universitarie policlinico (AUP) di raggiungere gli stessi livelli di assistenza delle aziende ospedaliere di cui al comma 1, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è istituito il ruolo speciale del personale addetto ad esclusive attività assistenziali, anche mediante modifica ed integrazione ai profili ed aree previsti dalla legge n. 312 del 1980 e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981. In attesa dell'istituzione di tale ruolo speciale, le AUP procedono alla determinazione della pianta organica assistenziale. In sede di prima applicazione i posti risultanti vacanti ai fini assistenziali sono ricoperti dal personale già utilizzato presso le AUP per collaborazioni straordinarie e continuative retribuite da almeno dieci anni mediante apposite prove di idoneità ed applicazione del regime delle incompatibilità, da attivarsi da parte delle stesse AUP. Tutti gli oneri connessi all'applicazione del presente decreto sono a carico delle rispettive AUP. L'istituzione del ruolo speciale è effettuata entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”».

5.246

BIASCO, TAROLLI, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Gli enti locali, al fine di una migliore razionalizzazione organizzativa, possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 procedure concorsuali interne per titoli, colloquio e/o prova pratica riservata al personale in possesso alla data del 31 agosto 1993 di qualifiche funzionali ottenute in difformità dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983. Alla procedura concorsuale riservata può accedere il personale che ha maturato alla data del 31 agosto 1993, un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica funzionale attribuita in virtù di provvedimenti ancorchè successivamente annullati. Per la partecipazione al concorso occorre il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso. La previsione regolamentare e l'avvio delle procedure concorsuali di cui al presente comma, restano subordinati, in caso di inesistenza in pianta organica di posti vacanti di corrispondenti qualifiche, all'istituzione di nuovi posti di corrispondenti qualifiche da effettuarsi previa verifica straordinaria dei carichi di lavoro, verifica delle effettive esigenze organizzatorie, nonché della compatibilità finanziaria. Il provvedimento di modifica della pianta organica è soggetto al solo controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO. anche in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504».

5.245

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato, unitamente a tutte le successive norme ad esso connesse. Le amministrazioni pubbliche per le assunzioni di personale fino alla IV qualifica funzionale si avvalgono di propri procedimenti selettivi, previa idonea informativa e comunicazione alle sezioni circoscrizionali per l'impiego».

5.178

MORO, AMORENA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per i comuni non strutturalmente deficitari, il passaggio ad una classe superiore disposto da decreto ministeriale, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 604, comporta, a decorrere dalla stessa data, l'automatica riqualificazione del personale in posizione apicale ed intermedia, secondo la qualifica funzionale prevista dal combinato disposto degli articoli 2 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Il presente comma si applica in tutti i casi di passaggi di classe verificatisi nell'arco di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica predetto, con conseguente ed automatico adeguamento della pianta organica vigente al momento del passaggio di classe stessa».

5.14

STANISCIÀ

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Sono abolite le limitazioni all'ammissione per concorsi pubblici riferite all'età dei concorrenti.

10-ter. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi nei quali sono individuati i ruoli e le carriere limitatamente alle quali le Amministrazioni possono per esigenze imprescindibili del servizio stabilire limiti di età, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma».

5.15 MANIERI, IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO, GUBERT

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. La Cassa depositi e prestiti è compresa fra gli enti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In materia di personale, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla legge 13 maggio 1983, n. 197, fermi restando i limiti di organico stabiliti dall'articolo 11 della stessa legge 13 maggio 1983, n. 197, si applicano le disposizioni del codice civile. Sono abrogate tutte le norme incompatibili, ivi compreso il primo comma dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197.».

5.33 BONATESTA, FLORINO, MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

11. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Agenzie per l'impiego possono stipulare con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

12. Alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo del 70 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a 12 mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'Agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 11. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedo-

no al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

13. Nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le convenzioni di cui ai commi 11 e 12, in mancanza delle Agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

14. La misura delle agevolazioni di cui al comma 12 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali dei commi 11, 12 e 13 del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

15. All'onere derivante dal comma 12 del presente articolo pari a lire 10 miliardi per l'anno 1995, a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997 si provvede: quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità delle gestioni di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 nonché del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997 a carico degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli 7828 e 4578».

5.29

TURINI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«11. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Agenzie per l'impiego possono stipulare con le Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

12. Alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo del 70 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a 12 mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'Agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 11. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedo-

no al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

13. Nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le convenzioni di cui ai commi 11 e 12, in mancanza delle Agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

14. La misura delle agevolazioni di cui al comma 12 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali dei commi 11, 12 e 13 del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

15. All'onere derivante dal comma 12 del presente articolo pari a lire 10 miliardi per l'anno 1995, a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997 si provvede: quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità delle gestioni di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 nonché del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997 a carico degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli 7828 e 4578».

5.223

FILOGRANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

5.11

SCIVOLETTO, SALVI, VILLONE, FIGURELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. Al fine di consentire alle aziende universitarie policliniche di raggiungere gli stessi livelli di assistenza delle aziende ospedaliere di cui

al comma 1, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è istituito il ruolo speciale di personale addetto ad esclusive attività assistenziali, anche mediante modifica ed integrazione ai profili ed aree previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981. In attesa dell'istituzione di tale ruolo speciale, le aziende universitarie policliniche procedono alla determinazione della pianta organica assistenziale. In sede di prima applicazione i posti risultanti vacanti ai fini assistenziali sono ricoperti dal personale già utilizzato presso le aziende universitarie policliniche per collaborazioni straordinarie e continuative retribuite da almeno dieci anni mediante apposite prove di idoneità ed applicazione del regime di incompatibilità, da attivarsi da parte delle stesse aziende universitarie policliniche. Tutti gli oneri connessi all'applicazione del presente comma sono a carico delle rispettive aziende universitarie policliniche".

10-ter. L'istituzione del ruolo speciale previsto è effettuata entro 240 dalla data di entrata in vigore della presente disegno di legge».

5.54

RECCIA, PONTONE, FLORINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 1 e le conseguenti disposizioni ad esso riferite non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazione strutturalmente deficitaria e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore a sette unità».

5.40

COLLINO, MACERATINI, PACE, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, si applicano anche al personale dei ruoli ad esaurimento della nona e dell'ottava qualifica del comparto Ministeri previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1993, n. 593».

La presente normativa non comporta oneri di spesa quanto al suo contenuto trattandosi di formale inquadramento giuridico e non economico ed un risparmio di 500 milioni in spese generali dato che permette economie di gestione ed evita l'insorgere di contenziosi.

5.39

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Funzione primaria)

1. L'Amministrazione finanziaria, che opera nell'ambito dell'esercizio dei poteri pubblici ed è investita delle responsabilità connesse alla salvaguardia degli interessi generali dello Stato, è compresa, in ragione della specificità delle funzioni attribuite, nella deroga di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del trattato istitutivo delle Comunità europee, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, così come ritenuto dalla Commissione delle Comunità europee nella comunicazione 88/C72/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C72 del 18 marzo 1988. Il personale dell'amministrazione finanziaria rientra nella deroga di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

5.55 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'onere derivante dai commi 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 10-sexties, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1995, a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997 si provvede: quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità delle gestioni di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 nonchè del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997 a carico degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli 7828 e 4578».

5.0.2

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di contratti di lavoro)

1. I contratti di lavoro delle autonomie locali dovranno essere discussi e approvati esclusivamente dalle associazioni all'uopo dai comuni

delegate a livello nazionale, con concertazione tra le stesse associazioni e i sindacati rappresentativi dei lavoratori secondo un *referendum* regionale da completarsi entro il 1997.

2. È soppressa l'Agenzia per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

5.0.1

ROSSI, MORO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

Ai maggiori oneri, quantificati nella relazione tecnica in 90 miliardi, si farà fronte con i risparmi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 o in subordine (se fosse bocciato l'emendamento presentato a tale articolo) estendendo alle cooperative il regime di tassazione ordinaria delle società di capitale.

7.2

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Sopprimere l'intero articolo.

7.4

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «che sono suscettibili» fino alla fine del periodo.

7.8

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.9

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, ai fini della copertura, al comma 19, dell'articolo 8, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e le parole: «un punto» con le altre: «5 punti».

7.26

GUBERT

Sopprimere il comma 3.

7.6

MUNDI, FILOGRANA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «stipulano alle condizioni più favorevoli» con le seguenti: «danno vita ad un rapporto giuridico bilaterale o plurilaterale a condizione che ci sia equità tra le parti».

7.10

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «stipulano alle condizioni più favorevoli» con le seguenti: «concludono se conveniente».

7.11

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «favorevoli» con la seguente: «vantaggiose».

7.12

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge».

7.13

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

7.14

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

7.15

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

7.16

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «il dipendente» fino a: «missione».

7.17 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «utilizza» con la seguente: «usufruisce».

7.18 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, dopo le parole: «località di missione», aggiungere le parole: «salvo comprovato impedimento all'uso delle strutture alberghiere convenzionate».

7.3 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

7.19 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

7.20 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

7.21 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

7.22 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

7.23 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

7.24

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, dopo le parole: «del 10 per cento» inserire le seguenti: «sino a 240 ore annuali, del 20 per cento oltre le 240 ore e sino a 480, del 30 per cento oltre le 480 ore annuali».

7.7

MUNDI, FILOGRANA

All'articolo 20, dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, penultimo periodo, dopo le parole: "gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426," sono aggiunte le seguenti parole: ", purchè non occasionale"».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».

7.28

DE LUCA Michele

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 48, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Alle borse di studio e lavoro erogate dalle regioni a statuto ordinario e dalle Unità sanitarie locali a soggetti handicappati psichici inseriti in un percorso riabilitativo di inserimento lavorativo, si applica l'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».

7.31

CAZZARO, GAMBINI, LARIZZA, DI ORIO, CRESCENZIO, MACONI, PAPPALARDO, UCCHIELLI, NIEDDU

Al comma 4, sopprimere le parole da: «con esclusione» fino alla fine del comma.

7.25

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Alla fine del comma 4, dopo le parole: «sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e al personale medico e veterinario delle aziende del Servizio sanitario nazionale».

7.5

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE

Al comma 4, dopo le parole: «per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», aggiungere le seguenti: «, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di soccorso tecnico urgente, e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività istituzionali di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze».

7.1

BORTOLOTTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. In armonia con lo stato giuridico del personale della scuola e con il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio del 21 luglio 1995, il trattamento economico per il servizio all'estero del personale direttivo, ora "capi di istituto", della scuola di ogni ordine e grado è unificato e perequato, a far data dal 1° settembre 1996, con quello dei capi di istituto - direttori didattici».

7.27

TAROLLI, BIASCO, FAUSTI

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I contributi di cui agli articoli 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono estesi anche alle radio comunitarie operanti all'estero che, con parere motivato e documentato delle rappresentanze diplomatiche e consolari, realizzano una informazione e programmazione di servizio prevalentemente in lingua italiana».

7.29

LAURICELLA, CADDEO

Sostituire il comma 5 dell'articolo 26 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di pensioni di guerra o di prestazioni accessorie il cui reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 sia inferiore a lire 30 milioni.

Le più favorevoli previsioni della presente legge non si applicano nei casi in cui sia stato accertato dolo da parte dell'interessato».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».

7.32

FORCIERI, BUCCIARELLI, DE LUCA Michele

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, dopo le parole: "della medesima legge" sono aggiunte le seguenti: "e delle pubblicazioni di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, incluse anche le agenzie specializzate edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero"».

7.30

LAURICELLA, CADDEO

